

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Forlì prot. n. 19765 del 16/02/2011**

**Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili gestiti**

**dall’Azienda Servizi alla persona del Forlivese. CIG: 937693076C.**

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

TRA

Azienda Servizi alla Persona del Forlivese (in seguito denominata Azienda o Asp del Forlivese o Ente) con sede legale in Predappio (FC) Via Piccinini, n. 66 – Codice Fiscale e Partita Iva: 03882990405 rappresentata dal Dr. Pedulli Massimiliano, nato a Forlì il 29/05/1965, C.F.:PDLMSM65E29D704X, il quale interviene nella sua veste di Resp. Uff. Patrimonio - Acquisti e Gare;

E

..... (in seguito denominata Ditta), con Sede legale in via  
..... (.....) – Codice Fiscale e Partita  
Iva: ....., numero di iscrizione al REA: ....., rappresentata dal  
sig. ....., nato a ..... (.....) il ..... – C.F.  
....., in qualità di .....

**PREMESSO**

• che l’Azienda, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione dell’Operatore Economico per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili gestiti dall’Ente;

• che con determinazione n. .... del ..... del Responsabile del Servizio Patrimonio - Acquisti e Gare si è proceduto con l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

• che con determinazione n. .... del ..... del Responsabile del Servizio

Patrimonio - Acquisti e Gare, a seguito della procedura di gara regolarmente espletata secondo le indicazioni contenute nella succitata determinazione a contrarre, è stato approvato l'esito della procedura e l'appalto è stato aggiudicato alla Ditta ..... per l'importo complessivo presunto di € ....., oltre iva di legge;

• che la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dalla documentazione di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

• che la Ditta ha costituito la cauzione definitiva n. ...., rilasciata da ..... in data ..... dell'importo € ..... (euro .....);

• che la Ditta ha presentato la polizza assicurativa n..... del ..... con ..... per la responsabilità civile, come da art. 16 del Capitolato d'Appalto;

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato acquisito il D.U.R.C. on line attestante la regolarità della Ditta (prot. .... con validità fino al .....);

▪ con determinazione n. .... del ....., dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

L'Asp del Forlivese concede alla Ditta ....., che accetta, l'appalto per il servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili gestiti dall'Ente.

Il servizio sarà svolto secondo le modalità e specifiche riportate dettagliatamente nel Capitolato d'Appalto ed in osservanza di tutte le normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti al servizio.

Le parti danno atto che, nel biennio antecedente alla data odierna, non hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

### **Art. 2 - Documenti contrattuali**

L'appalto viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità riportate nei seguenti documenti, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Capitolato d'Appalto (Allegato A);
- Offerta tecnica (Allegato B);
- Offerta economica in dettaglio (Allegato C).

Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, il Duvri.

### **Art. 3 - Durata dell'appalto**

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre), **dal ..... al .....**

L'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 2 (due) anni, previa comunicazione mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per un massimo di mesi 6 (sei), per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle

procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

E' previsto un periodo di prova di 60 giorni (sessanta), decorso il quale con esito soddisfacente per la Stazione Appaltante, il servizio si intende confermato fino alla scadenza naturale del contratto, fatte salve le cause di risoluzione comunque previste.

#### **Art. 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo del presente affidamento è rappresentato da quanto offerto dalla Ditta, comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso. Il valore complessivo presunto dell'affidamento per la durata dell'appalto è di € ..... (euro .....), così costituito:

- € ..... importo per canoni mensili per anni tre;

- € 3.000,00 importo per oneri per la sicurezza;

- € 45.078,00 importo per somme a disposizione.

#### **Art. 5 - Revisione prezzi**

Il prezzo del servizio, risultante all'atto dell'aggiudicazione, resterà fisso ed invariabile nel corso dei primi dodici mesi di validità del contratto. Per il periodo successivo, su istanza motivata e dopo apposita istruttoria, il corrispettivo contrattuale potrà essere adeguato nella misura del 50% dell'indice ISTAT, relativo all'ultima annualità, applicabile alla percentuale eccedente il 5%. La richiesta di adeguamento può essere richiesta una sola volta per annualità e dovrà essere rivolta all'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese mediante PEC, tassativamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato. Tale termine è stabilito a pena di decadenza. L'adeguamento decorrerà dall'inizio del mese contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.

## **Art. 6 – Fatturazione e pagamenti**

L'Asp del Forlivese è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) e Fatturazione Elettronica (CUU: UFWFV8).

La fattura dovrà:

- essere intestata ad Azienda Servizi alla Persona del Forlivese - Via Piccinini 66, 47016 Predappio (FC);
- riportare, pena la non accettazione della stessa, il CIG: 937693076C;
- indicare il servizio svolto per singola struttura di riferimento.

Può essere emessa un'unica fattura per gli interventi presso tutte le strutture residenziali o la sede amministrativa, mentre è necessaria sempre l'emissione di fatture separate per gli interventi presso le sedi farmaceutiche ("Farmacia O.P.Piccinini" di Predappio, Dispensario di San Savino e Dispensario di Predappio).

In nessun caso potranno essere conteggiate prestazioni non richieste dall'amministrazione. Ogni fattura dovrà riportare la specifica del servizio svolto presso le singole sedi.

I pagamenti saranno effettuati tramite il servizio di tesoreria solo dopo il controllo di regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

L'irregolarità del DURC rappresenta causa ostativa al pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento. La Stazione Appaltante non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti. Eventuali ritardi nel pagamento non daranno diritto alla ditta di sospendere le prestazioni o di richiedere la risoluzione del contratto.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%. Dette ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione

del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di Dure regolare.

In nessun caso potranno essere conteggiate prestazioni non richieste dall'amministrazione.

I pagamenti saranno effettuati tramite il servizio di tesoreria solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio. Eventuali ritardi nel pagamento non daranno diritto alla ditta di sospendere le prestazioni o di richiedere la risoluzione del contratto.

I pagamenti, ove non emergano contestazioni sul servizio, verranno effettuati entro 60 giorni da data fattura, previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta espletante il servizio.

#### **Art. 7 – Clausola sociale**

La Ditta, a condizione che numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta, è tenuto ad applicare le norme del contratto di settore relative all'assorbimento del personale dipendente dalla ditta che gestiva precedentemente l'appalto e reintegrare detto personale nella propria dotazione organica con regolare contratto di assunzione ed alle medesime condizioni precedenti, ovvero a quelle migliorative che intendesse applicare.

#### **Art. 8 – Referente della Ditta**

La Ditta nomina quale proprio referente per tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto, nessuno escluso, il sig. .... tel. ...., reperibile 24/24 ore.

#### **Art. 9 - Obblighi della Ditta**

La Ditta si impegna a rendere le prestazioni di cui al Capitolato d'Appalto nel rispetto delle modalità e dei tempi, con la massima puntualità e tempestività, tramite la propria organizzazione aziendale, idonea alla realizzazione dell'esatto

espletamento del servizio, nonché a rispettare le normative in materia e le prescrizioni che i referenti delle strutture saranno in piena facoltà di dare nel corso dell'appalto, in ragione delle esigenze del servizio.

La Ditta è obbligata ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento e ogni cautela necessaria a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, ai beni pubblici e privati.

In conseguenza, la Ditta resta automaticamente impegnata a:

- liberare l'Asp del Forlivese ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Responsabile del procedimento/referenti di struttura nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, limitando l'attività lavorativa ad alcune ore dell' giornata e comunque da concordare;
- mantenere sui luoghi di lavoro una disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Responsabile del procedimento, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero graditi all'Azienda;
- utilizzare, per le attività del presente appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni

che saranno impartite dai referenti di struttura;

- attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e dalle norme vigenti di legge.

L'inosservanza delle condizioni, di cui ai due ultimi punti, costituisce titolo a favore dell'Ente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni o risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

La Ditta è tenuta anche al pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., adeguandosi alle eventuali norme integrative e/o sostitutive che dovessero intervenire durante lo svolgimento dell'appalto. Dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e provvedere alla formazione del personale in servizio.

Tutto il personale addetto dovrà aver effettuato apposita formazione nell'ambito della sicurezza con specifico riferimento a quanto concerne l'attività lavorativa riferita all'oggetto dell'appalto

La Ditta deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori, sia fissi che mobili, eventualmente necessari per determinati interventi, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici.

#### **Art. 10 – Personale**

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto; in particolare è fatto tassativo obbligo di riservatezza in ordine agli atti ed ai documenti depositati presso i locali oggetto del servizio.

Il personale in servizio dovrà:

- indossare le divise ed ogni altro dispositivo di protezione previsto dalla normativa vigente, forniti dalla Ditta (D.P.I.);
- essere munito di tesserini di riconoscimento forniti dalla Ditta;
- conservare con cura le chiavi consegnate ed informare immediatamente la Ditta ed il responsabile del procedimento circa il loro smarrimento o sottrazione;
- evitare di trattare documenti lasciati incustoditi negli uffici o altrove, osservando, nel caso, il segreto in merito a notizie o informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso;
- osservare l'assoluto divieto di fumare negli edifici, anche nelle aree esterne;
- non trattenersi nelle sedi al di fuori del proprio orario di lavoro;
- non far accedere nei locali persone estranee.

La Ditta, inoltre, si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale incaricato di svolgere il servizio, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché a continuare ad applicare i contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

L'Asp del Forlivese rimane completamente estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra la Ditta, a cui viene affidato il servizio, ed il personale da questa dipendente.

Il rapporto giuridico di servizio, di dipendenza degli operatori, resta, a tutti gli effetti, nessuno escluso, in capo alla Ditta a cui è affidato il servizio, che assume nei confronti dell'Asp del Forlivese l'esclusiva veste di affidataria nell'espletamento del servizio. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla Ditta assuntrice, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

#### **Art. 11 – Sciopero del personale della Ditta**

In caso di sciopero del personale addetto, la Ditta deve porre in atto tutte le misure necessarie ed idonee affinché venga garantito comunque il servizio essenziale e cioè quello giornaliero.

In caso di inottemperanza la Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dei mancati interventi, causati da scioperi del personale dipendente della Ditta, addebitando a quest'ultima l'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quanto contrattualmente pattuito. La medesima facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dei mancati interventi, presso tutte le altre strutture, viene riservata alla Stazione Appaltante qualora lo sciopero abbia una durata superiore a tre giorni. Anche in tal caso sarà addebitato alla Ditta il maggior costo rispetto a quello contrattualmente pattuito.

#### **Art. 12 – Responsabilità della Ditta**

La Ditta è responsabile del servizio reso.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere per qualsiasi causa all'appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

La Ditta è responsabile del buon andamento del lavoro a lui affidato e delle passività cui la Stazione Appaltante dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui e dal personale da lui dipendente

### **Art. 13 – Danni**

I danni che dovessero arrivare a causa di arbitrarie azioni dell'appaltatore effettuate nello svolgimento del servizio, non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese della Ditta, la quale è altresì obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato alla Stazione Appaltante o a terzi, compresi i dipendenti della Stazione Appaltante stessa, da proprie maestranze e mezzi ed attrezzature.

### **Art. 14 – Variazioni contrattuali**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il servizio di pulizia dovesse essere esteso a nuovi locali, entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Ditta è tenuta ad eseguire le prestazioni allo stesso prezzo e condizioni del contratto vigente.

### **Art. 15 – Penali**

La Ditta, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso, nonché a quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato prestazionale.

Qualora nello svolgimento del servizio fossero accertate inadempienze, il Responsabile del procedimento, una volta accertata l'imputabilità alla Ditta, applicherà le penali come di seguito specificato.

Saranno inoltre addebitati alla Ditta eventuali danni diretti e/o indiretti conseguenti alla sua negligenza.

Per l'applicazione delle penali il Responsabile del procedimento formulerà esplicita contestazione scritta alla Ditta la quale avrà facoltà di fornire le proprie deduzioni

entro i successivi sette giorni; nel caso in cui dette deduzioni non fossero ritenute giustificative degli addebiti formulati, il responsabile del procedimento provvederà a detrarre, al primo pagamento successivo al verificarsi dell'infrazione o inadempienza, il relativo importo dal corrispettivo dovuto.

La Stazione Appaltante potrà all'occorrenza rivalersi sulla garanzia di esecuzione prestata dalla Ditta che, in questo caso, dovrà provvedere alla sua tempestiva reintegrazione. L'applicazione della penale non solleva la Ditta dalle responsabilità civili e penali assunte con la stipulazione del contratto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Ente addebiterà penali per:

- mancata comunicazione ed invio dei documenti del personale impiegato nel servizio = € 200,00;
- interventi di pulizia giornaliera non effettuati o non eseguiti a regola d'arte:
  - alla prima contestazione = richiamo;
  - alla seconda infrazione contestata = € 200,00;
  - alla terza infrazione contestata = € 400,00;
  - alla quarta infrazione contestata = € 600,00;
- per ogni giorno di ritardo per mancata o insufficiente fornitura del materiale sanitario o di consumo = € 100,00;
- per ogni giorno di ritardo, per interventi di pulizia periodica, non effettuata o non eseguita a regola d'arte, non recuperati rispetto al termine fissato dalla Stazione Appaltante con la contestazione di specie = € 200,00;
- per mancata reperibilità presso i locali oggetto dell'appalto del personale della Ditta nelle fasce orarie di presenza stabilite e concordate con la Stazione Appaltante = € 200,00;
- per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi periodici rispetto

al calendario definito con il Responsabile del procedimento = € 200,00;

- ritardo nell'esecuzione delle pulizie straordinarie o a chiamata, richieste per estrema urgenza e necessità = € 400,00;

- utilizzo di prodotti e materiale non conforme a quanto indicato nel capitolato = € 500,00;

- tardiva o mancata comunicazione della data di inizio dello sciopero = € 1.000,00;

- per ogni caso di uso di macchinari e attrezzature non idonee = € 500,00;

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dalla Stazione Appaltante rispetto alla data di attivazione del servizio = € 700,00;

- tardiva o mancata comunicazione di modifiche delle fasce orarie di intervento rispetto al prospetto concordato con la Stazione Appaltante = € 700,00.

#### **Art. 16 – Risoluzione del contratto**

L'Ente ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente affidamento in caso di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il contratto stesso, senza che l'impresa incaricata possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta salvo il diritto al corrispettivo per il servizio già effettuato al momento della risoluzione, per il quale non siano state formalizzate specifiche e tempestive eccezioni.

La Ditta, presentando l'offerta economica, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni nel presente documento hanno carattere di essenzialità e di impegno.

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, la Ditta non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali

le prestazioni si debbono eseguire, nonché gli oneri, e nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Oltre a quanto specificatamente previsto nei precedenti articoli e oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C., la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- ingiustificata sospensione del servizio;
- reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e delle assicurazioni obbligatorie, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e relativi accordi locali integrativi;
- reiterati ritardi nell'effettuazione del servizio;
- cessione del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- subappalto non autorizzato;
- perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure pubbliche;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del prestatore di

servizi aggiudicatario;

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- introduzione di varianti all'offerta tecnica/economica, non preventivamente concordate ed autorizzate dalla Stazione Appaltante,
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale,
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'art.25 "Penali",
- in caso di esecuzione di transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

I casi elencati saranno contestati alla Ditta per iscritto e comunicati tramite PEC.

In tutti questi casi la Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta e di procedere con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Stazione Appaltante intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente.

L'Ente si riserva comunque, anche al di fuori delle ipotesi non regolamentate, la facoltà di risolvere in caso di grave inadempienza da parte della Ditta anche di una sola delle clausole del contratto e di gravare sullo stesso le maggiori spese derivanti dall'affidamento ad altra Ditta dell'appalto in oggetto.

#### **Art. 17 – Recesso**

L'Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Ditta con un preavviso di almeno 20 (venti)

giorni solari, in caso di mutamenti di carattere organizzativo nelle strutture, che abbiamo incidenza sull'esecuzione del contratto.

In tal caso la Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite a regola d'arte e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. e all'art. 109, co. 1, del D. Lgs. 50/2016.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, la Ditta sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nel servizio oggetto del contratto.

#### **Art.18 – Divieto della cessione del contratto**

E' fatto divieto alla Ditta, pena risoluzione del contratto, procedere alla cessione, anche parziale, del contratto.

#### **Art. 19 – Cambio denominazione sociale/trasformazione/fusione**

Qualora durante l'esecuzione del contratto, la Ditta cambiasse denominazione sociale ovvero fosse soggetta a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà comunicare all'Azienda il cambiamento della ragione sociale, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Asp del Forlivese.

#### **Art. 20 – Codice di comportamento**

La Ditta si impegna ad osservare, a rendere edotti ed a fare osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta in ordine al presente contratto, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Ente, adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Consiglio di

Amministrazione dell'Ente n. 6 del 13/04/2018, pena la risoluzione del contratto;

#### **Art. 21 – Subappalto**

Nel caso in cui non siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da subappaltare

Si dà atto che in sede di offerta la Ditta non ha indicato alcuna lavorazione da subappaltare; il subappalto non è pertanto permesso.

Nel caso in cui siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da subappaltare

Sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta è ammesso il subappalto.

#### **Art. 22 – Riservatezza**

La Ditta garantisce la completa riservatezza, vincolando in tale senso al segreto d'ufficio i propri dipendenti, la cui attività dovrà sempre essere svolta nel rispetto delle esigenze legate all'attività dell'Azienda.

#### **Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

La Ditta dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

A tal fine si obbliga:

- ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a ciò espressamente dedicati, anche non in via esclusiva;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari direttamente o indirettamente, relativi all'esecuzione del presente affidamento, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che sarà

debitamente registrato sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto ai

commi 2 e 3 del medesimo art. 3 legge 136/2010 c.m;

- a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario, o postale, o gli altri strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata, il codice identificativo di gara (CIG), che, relativo al presente affidamento, è: 937693076C.

L'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese effettuerà i pagamenti relativi al presente affidamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale indicato dall'assuntore come conto dedicato alla commessa pubblica ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 c.m.

Ai medesimi fini la Ditta si obbliga ad inserire in tutti i contratti che saranno da esso sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente appalto pubblico, nonché ai servizi e alle forniture ad esso funzionali, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136. Tale clausola dovrà essere inserita a pena di nullità assoluta dei relativi contratti. L'adempimento del relativo obbligo è soggetto a verifica da parte della Stazione Appaltante, la quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità del relativo contratto in ipotesi di

inadempimento. L'appaltatore, in caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di affidamento, a norma dell'art 9-bis della citata legge n. 136/2010, introdotto con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 17/12/2010 n. 217, con obbligo di darne contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, fatte salve le sanzioni di legge.

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali.**

I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell'Asp del Forlivese, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

#### **Art. 25 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali.**

Tutte le spese eventuali afferenti al contratto per la stipula e per la registrazione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

Il presente contratto viene stipulato in forma elettronica mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso. La parte che cagiona la necessità di registrazione ne sosterrà altresì i costi interamente.

#### **Art. 26 - Controversie e foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione

del contratto tra le parti contraenti, competente esclusivo ed inderogabile sarà il Foro di Forlì.

**Art. 27 - Elezione di domicilio.**

La Ditta, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, elegge il proprio domicilio presso la sede indicata negli atti di gara e conferma ogni recapito indicato negli atti di gara come utile al ricevimento delle comunicazioni contrattuali. L'Asp del Forlivese elegge il proprio domicilio in Predappio, Via Piccinini 66. Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

**Art. 28 - Clausola di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio agli atti di gara, alla normativa statale, regionale ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto separatamente fra le parti nelle date indicate in firma digitale.

Per Asp del Forlivese: Sig. \_\_\_\_\_

Per la Ditta: Sig. \_\_\_\_\_

La Ditta dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli:

art. 3 - Durata dell'appalto

art. 4 – Corrispettivo

art. 5 – Revisione prezzi

art. 6 – Fatturazione e pagamenti

art. 7 – Clausola sociale

art. 9 – Obblighi della Ditta

art. 13 – Danni

art. 12 – Responsabilità

art. 15 - Penali

art. 16 – Risoluzione

art. 17 – Recesso

art. 25 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

art. 26 – Controversie e foro competente

Per la Ditta: Sig. \_\_\_\_\_

Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.